



COMUNE DI NERVIANO
(Città Metropolitana di Milano)

ORDINANZA N. 142 DEL 01-10-2025 DEL REGISTRO GENERALE

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA PESCHIERA, DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 18.00 DEL 03/11/2025 E COMUNQUE SINO AL TERMINE DEI LAVORI.

IL COMANDANTE

VISTA la richiesta prot. 25667 pervenuta in data 25/09/2025 dalla ditta Cebat S.p.A. per conto di Cap Evolution SPA per l'istituzione del divieto di transito in Via Peschiera, per consentire i lavori di allacciamento alla rete fognaria rif. CASE 5771915 fronte al civico 4, dalle ore 08.00 alle ore 18.00 del 03/11/2025;

RILEVATA l'effettiva necessità di istituire il divieto di transito, per consentire il regolare svolgimento dei lavori;

CONSIDERATA l'esigenza di consentire l'accesso alle abitazioni ubicate nella via predetta;

VISTI gli artt. 6 e 7 delle norme sulla circolazione stradale approvata con D.Lgs. n. 285 del 30.4.92 e relativo regolamento di esecuzione D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e successive modifiche;

RICHIAMATO il decreto sindacale n.07 del 31/01/2025 di conferimento al sottoscritto d'incarico di elevata qualificazione dell'Area Polizia Locale.

ORDINA

L'istituzione del divieto di transito in Via Peschiera, eccetto residenti, dalle ore 08.00 alle ore 18.00 del 03/11/2025 e comunque sino al termine dei lavori.

DISPONE

Il posizionamento della segnaletica necessaria alle modifiche viabilistiche sarà a carico dell'azienda, la quale dovrà rispettare le prescrizioni dettate dal vigente codice della strada;

La segnaletica di sicurezza dei lavori deve comprendere speciali accorgimenti a tutela della pubblica incolumità e dei residenti che transitano in prossimità dell'area interessata;

La segnaletica temporanea dovrà essere rimossa appena terminati i lavori;

La segnaletica permanente, eventualmente rimossa, dovrà essere ripristinata secondo le indicazioni dell'Ente proprietario della Strada;

Copia integrale della presente autorizzazione, deve essere tenuta nel luogo dei lavori e deve essere presentata ad ogni richiesta di funzionari, ufficiali o agenti individuati dall'art.12 del codice della strada;

L'impresa è obbligata sin d'ora a posizionare eventuale ulteriore segnaletica orizzontale e/o verticale che funzionari, ufficiali o agenti individuati dall'art.12 del codice della strada, impartiranno anche a semplice richiesta verbale;

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio nelle forme di legge.

AVVERTE

Che il richiedente, in caso di omessa posa in opera della segnaletica prescritta, sarà perseguita a norma di legge (art. 21 C.d.S).

RENDE NOTO

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali e altresì mediante pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Nerviano.

Gli agenti di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del D.lg. n. 285/92 sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4° della legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni e integrazioni, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio di questo Comune, al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia.

In relazione al combinato disposto dell'art 37, comma 3° del D.lvo 30 aprile 1992, n° 285 e successive modificazioni e integrazioni, sempre entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio di questo Comune, potrà essere proposto ricorso da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 e successive modificazioni e integrazioni.

A norma dell'art. 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni e integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente Ordinanza, è il Dott. Stefano Palmeri.

IL COMANDANTE
Dr. Stefano Palmeri